



Il Comitato Tecnico legge 12 marzo 1999 n. 68 della Provincia di Monza e della Brianza,

vista la DGR X/825 del 25/10/2013, in particolare nella parte in cui indica che : *“Al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione, tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale”*;

vista la mancanza di una propria valutazione delle capacità lavorative, estesa a tutta la popolazione con disabilità iscritta alle liste della legge 68/99 e potenzialmente interessata allo svolgimento di tirocini:

considerato che per accedere al sistema per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è necessario che la persona sia in possesso di una Relazione Conclusiva emessa, ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000, dalla commissione medica che ha riconosciuto l’invalidità;

considerato che nei processi di presa in carico delle persone da parte dei diversi servizi territorialmente attivi si sviluppa una approfondita conoscenza dell’individuo, la quale è formalizzata nell’elaborazione di periodiche relazioni;

valuta che, nell’assunzione di determinazioni in merito all’indennità di partecipazione da corrispondere ad un tirocinante con disabilità, in assenza di una propria valutazione, gli enti promotori possano far riferimento alla Relazione Conclusiva.
Ove necessario, tale valutazione potrà essere integrata dalle valutazioni delle capacità personali elaborate dalla rete dei servizi che hanno o hanno avuto in carico l’individuo.
In caso di Relazioni conclusive non aggiornate o di non corrispondenza tra le valutazioni della Relazione Conclusiva e del servizio che ha in carico la persona, i soggetti promotori possono richiedere al Comitato Tecnico provinciale una valutazione specifica ai sensi del DPCM 13/01/2013.

Inoltre, il Comitato Tecnico,

vista la necessità, come indicato dal punto 4.1 della DGR 825/2013, di creare condizioni favorevoli allo svolgimento del tirocinio da parte di persone caratterizzate da condizioni di disabilità o svantaggio;

visti i riferimenti quantitativi indicati dal punto 3.8 della DGR 825/2013 per il calcolo dell’indennità di partecipazione ;

considerato che l’indennità di partecipazione può derivare dal concorso congiunto dei contributi dell’ente promotore e del soggetto ospitante;

ritiene che , in termini di parere non vincolante,

- sia congruo il riconoscimento di una indennità non inferiore al 50% di quanto quantificato dall’art 3.8 ,ove la Relazione Conclusiva suggerisca forme di collocamento “mirato senza interventi di supporto” o “con supporto di mediazione”;



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Settore Welfare

- non si debbano porre valori minimali generali nel caso la relazione conclusiva suggerisca le sole categorie del “lavoro a domicilio o telelavoro”, “dei tirocini formativi o di riqualificazione professionale” o dell’assunzione in contesto protetto o tutelato.

Le presenti indicazioni sono definite in via sperimentale. Il Comitato tecnico della Provincia di Monza e della Brianza si impegna a rivalutarle ad un anno dalla loro applicazione.

Monza, 12 dicembre 2013

Parere validato da:

Sottocomitato Provinciale per il Collocamento Mirato Disabili del 12 dicembre 2013

Commissione Provinciale per le politiche del Lavoro e la Formazione del 9 gennaio 2014